

VEICOLI OGGETTO DI DEROGA AI PROVVEDIMENTI DI LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

Autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale di cui all'articolo 54 del Codice della strada

A.1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice della strada, autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate:

1. furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
2. carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
3. cisterne per il trasporto di liquidi o liquami;
4. cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
5. telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
6. telai con selle per il trasporto di coils;
7. betoniere;
8. carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
9. carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
10. carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
11. carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
12. furgoni blindati per il trasporto valori;
13. altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

A.2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice della strada, per uso speciale i seguenti autoveicoli:

1. trattrici stradali;
2. autospazzatrici;
3. autospazzaneve; 4. autopompe;
18. autoinnaffiatrici;
19. autoveicoli attrezzi;
20. autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
21. autoveicoli gru;
22. autoveicoli per il soccorso stradale;
23. autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
24. autosgranatrici;
25. autotrebbratrici;
26. autoambulanze;
27. autofunebri;
28. autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
29. autoveicoli per disinfezioni;
30. auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
31. autoveicoli per radio, televisione, cinema;
32. autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
33. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
34. autocappella;
35. auto attrezzate per irrorare i campi;
36. autosaldatrici;
37. auto con installazioni telegrafiche;
38. autoscavatrici;
39. autopercoratrici;
40. autosega;
41. autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;

42. autopompe per calcestruzzo;
43. autoveicoli per uso abitazione;
44. autoveicoli per uso ufficio;
45. autoveicoli per uso officina;
46. autoveicoli per uso negozio;
47. autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
48. altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

B. Altri veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione

- I. veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, di sicurezza;
- II. veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (es. autobus di linea, scuolabus, ecc.) e veicoli utilizzati da associazioni di volontariato/promozione sociale per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità;
- III. veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi del D.P.R. 151/2012;
- IV. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati o per donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo, in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili;
- V. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- VI. veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- VII. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- VIII. veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
- IX. veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- X. veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune;
- XI. autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa.
- XII. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
- XIII. veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.